

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

COPIA

84060 MONTEFORTE CILENTO (SA)

Via Orto delle Castagne

☎ 0974/996006 – 996210

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 27.06.2011

OGGETTO: Determinazione aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) Anno di imposta 2011.

L'anno duemilaundici il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore 19,45 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MANZI ANTONIO	SI	
2	MOTTOLA BERNARDO	SI	
3	SANTALUCIA TERESA	SI	
4	GIORDANO MARIO	SI	
5	SANGIOVANNI MAURO		SI
6	MIGLINO SANDRO	SI	
7	SANGIOVANNI ROSARIO	SI	
8	MONDELLI CARMINE	SI	
9	MARZUCCA GIOVANNI	SI	
10	TESONIERO VITO	SI	
	TOTALE	09	01

Assume la Presidenza il Sindaco Rag.**MANZI** Antonio.

Partecipa il Segretario: Dr.Antonio **MARTORANO**

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art.1 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall'anno 1993;

-che al successivo art.6, comma 1, il D.Lgs n.504 del 1992 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell'ente da adottare annualmente;

-che il comma 156, dell'art.1, della legge finanziaria per il 2007, ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al consiglio comunale;

RILEVATO CHE:

- con l'art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, è stata disposta la sospensione del "potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato". Tale divieto è stato successivamente confermato, per il triennio 2009-2011, dall'art.77-bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008, n.133;

- ai sensi dell'art.1, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 27/05/2008 n.93 convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n.126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n.504 del 1992, e successive modificazioni;

- ai sensi dell'art.1, commi 4 del citato Decreto Legge la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n.504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

- ai fini della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai comuni, per effetto della minore imposta ICI derivante dall'attuazione dell'art. 1 del citato Decreto Legge, si applicano i criteri definiti dal Decreto del Ministero dell'Interno 23/8/2008

RICHIAMATO il comma 169 della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che il termine della deliberazione di aliquote e tariffe locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, con validità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La disposizione prevede inoltre, che in caso di mancata approvazione entro il termine medesimo, continuano ad applicarsi le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 17.12.2010 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 da parte degli enti locali al 31 marzo 2011;

-che con Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2011 il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011;

ESAMINATE le valutazioni e le proposte formulate dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.02 del 29.04.2010, esecutiva, con la quale si stabiliva l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2010 nella misura del 6,0 per mille, mantenendo la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 103,29, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;

RITENUTO di determinare, per l'anno 2011, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,0 per mille, confermando l'aliquota 2010 e mantenendo la

Del che è verbale

IL SINDACO

f.to (rag. Antonio MANZI)

IL SEGRETARIO

f.to (Dr .Antonio MARTORANO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/06/2011

Monteforte Cilento 29/06/2011

IL SEGRETARIO

(Dr .Antonio MARTORANO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

timbro

Lì, 29/06/2011

IL SEGRETARIO

(Dr .Antonio MARTORANO)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

(Dr .Antonio MARTORANO)